



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **410** in data **22.10.2008**.

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di Pove del Grappa (VI)
Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 3/2004

PREMESSE:

- Il Comune di Pove del Grappa (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6174 in data 27.11.1979.
- Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 24.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale n. 3/2004, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4043 in data 30.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 11.07.2005 prot. 499343/47.010.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.05.2005.
- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 13550 del 10.5.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.
- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione:

| N. | PROT. - DATA |
|------|--|
| 1 RV | Samuel Cusinato prot. 586612 del 12.10.2006. |

- Il Comune con nota n. 427 del 24.01.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza, il quale con nota prot. n. 87887 del 09.02.2005 ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza così come individuati nella D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e nella D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006.
- Pertanto con riferimento alla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.
- In merito a quanto previsto dall'art. 13 della L. 64/1974, il Genio Civile di Vicenza, con nota del 28.01.2005 prot. 54649, ha espresso parere favorevole con alcune condizioni.

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Pove del Grappa (VI), è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 1522 del 07.06.2002 ai sensi del DPR 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT 3230022 (Massiccio del Grappa). A tal proposito è stata prodotta specifica Valutazione preliminare di screening.
- La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia. Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 15.02.2005, come evidenziato nella comunicazione del Presidente della Provincia di Vicenza del 17.02.2005 prot. 9100. Pertanto con riferimento alla L.R. 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.
- Con nota del 05.06.2006 prot. 342025/57.09, la struttura Regionale ha richiesto delle integrazioni consistenti nella trasmissione dell'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia di Vicenza ai sensi della L.35/2002, nell'apposizione della firma del legale rappresentante sugli elaborati integrativi e nelle opportune correzioni circa il comma di riferimento dell'art. 50 della legge 61/1985 indicato nel comma 6 in luogo del comma 3 nelle premesse della delibera n. 33 del 19.05.2005.
- Il Comune ha ottemperato a quanto richiesto dalla Direzione Urbanistica Regionale e con la deliberazione n. 23 del 22.06.2006 ha corretto l'indicazione contenuta nelle premesse della deliberazione n. 33 del 19.05.2005 relativamente al numero di comma di riferimento ai fini dell'adozione ai sensi dell'art. 50 della L.61/1985.
- Il Comune con nota del 15.01.2008 prot. n. 199, acquisita agli atti della Regione in data 22.01.2008 prot. n. 38843/57.09, ha trasmesso la deliberazione del C.C. n. 41 del 12.12.2007 con la quale l'A.C. ha accolto l'osservazione presentata dal Sindaco fuori dai termini; con l'osservazione viene proposto di variare l'art. 63 delle N.T.A., modificato con la variante, ed eliminare il limite previsto del 30 % della superficie della falde di copertura ai fini dell'installazione di pannelli solari o fotovoltaici.
- Con ulteriore nota del 25.08.2008 prot. n. 3837, acquisita agli atti della Regione in data 01.09.2008 prot. n. 447167, il Comune ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n. 29 del 31.07.2008, con la quale ha recepito la norma contenuta nel D. Lgs n.115 del 30.05.2008, con particolare riferimento all'art. 11 commi 1,2 e 3, modificando pertanto l'art. 63 delle NTA, con il quale si sancisce che "le norme minime e le procedure ivi contenute costituiscono automatica deroga alle previsioni delle norme di P.R.G. sia vigenti che adottate" e che pertanto "conseguentemente a quanto sopra è ammessa in tutto il territorio comunale la realizzazione, previa semplice comunicazione, di singoli impianti eolici di piccole dimensioni e di pannelli solari termici o fotovoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 del già citato art. 11 del D. Lgs 115 del 30.05.2008".

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTRCP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

- Tav. 13.1.a Zonizzazione scala 1:5.000.
- Tav. 13.2.a Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
- Tav. 13.2.b Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.

- Tav. 13.2.c Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
 - Tav. 13.2.d Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
 - Tav. 13.3 Zona centrale – Zonizzazione scala 1:2.000.
 - Tav. 3 Centro Storico – Disciplina degli Interventi – scala 1:1.000.
 - Norme Tecniche di Attuazione art. 8, 9, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 63.
 - Norme Tecniche di Attuazione Zona Centrale art. 21.
 - Allegato B schede normative N. 4, 32,44, 45, 59, 63.
 - Relazione Tecnica.
- Oltre ai seguenti elaborati integrativi:
- Tav. 13.1.a.1 Individuazione zone oggetto di variante – scala 1:5.000.
 - Verifica dimensionamento.
 - Valutazione di Incidenza S.I.C..

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE:

Nel dettaglio le varianti descritte nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione del C.C. di adozione sono le seguenti:

| N. | VARIANTE |
|----|---|
| 1 | Previsione di una zona residenziale C/2 per mq. 5.432,00 e C/1.1 per mq. 960,00. |
| 2 | Previsione di una nuova zona residenziale C/1.1 per mq. 500 e zona a verde privato A/3 per mq. 57500. |
| 5 | Previsione di una nuova zona residenziale C/1.1 per mq. 1.430 (scheda normativa n. 59). |
| 6 | Previsione di una nuova zona residenziale C/1.1 per mq. 3.250 ,00e zona a verde privato A/3 per mq. 4.916,00 (scheda normativa n. 44). |
| 7 | Previsione di una nuova zona residenziale C/2 per mq. 11.058,00 e zona residenziale di completamento con conferma del volume esistente per mq. 4.321,00. |
| 8 | Previsione di una nuova zona residenziale C/2 per mq. 10.195,00. |
| 9 | Previsione di una nuova zona residenziale C/1.1 per mq. 630,00 (con indice edificatorio) e zona residenziale C/1.1 per mq. 1.048,00 senza incremento della capacità edificatoria. |
| 11 | Previsione di un ampliamento edificio Albergo Miramonti in centro storico zona A (scheda normativa n. 45). |
| 12 | Previsione di un aumento cubatura residenziale (scheda normativa n. 32). |
| 3 | Previsione di una nuova zona produttivo/commerciale per mq. 11.000,00 (scheda normativa n. 4). |
| 4 | Previsione di una nuova zona commerciale per mq. 2.500,00 e zona a verde privato per mq. 1.200,00 - (scheda normativa n. 63). |
| 10 | Modifica da zona agricola E1/b a zona E2 per mq. 17.000,00. |

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. In merito agli aspetti geologici il Servizio Geologia non ha sostanzialmente nulla da rilevare in quanto i terreni oggetto delle modifiche previste dalla variante sono classificati buoni o mediocri.

3. In merito a quanto previsto dall'art. 13 della L. 64/1974, il Genio Civile di Vicenza, con nota del 28.01.2005 prot. 54649, ha espresso parere favorevole con alcune condizioni che, si ritengono integralmente recepite con il presente parere. Il Comune dovrà pertanto adeguare la normativa e eventualmente la cartografia.

VERDE PRIVATO - La maggior parte delle aree per le quali si propone la classificazione in Verde Privato, fanno parte di aree che possono essere state utilizzate per l'edificazione degli edifici ora esistente o che, comunque, non hanno né le superfici né le caratteristiche per essere classificate Verde Privato, cioè una certa consistenza territoriale, nonché la presenza di alberature, cespugli e quant'altro di pregio da conservare e tutelare. Pertanto non si condivide la classificazione proposta per tutte le aree oggetto di tale classificazione, e se ne prescrive lo stralcio. Nella maggior parte dei casi, le aree manterranno la vigente classificazione Urbanistica, salvo diversa definizione che verrà specificatamente descritta per ogni modifica.

A. ZONE RESIDENZIALI (var. n. 9)

| N. | CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI |
|----|---|
| 1 | La nuova zona C2 è adiacente ad una zona già edificata. Si condivide la nuova zona di espansione residenziale C/2 prevista in zona attualmente classificata agricola E2. Trattandosi di un'area posta all'incrocio tra due strade, di notevole interesse urbanistico, si invita il Comune a valutare l'opportunità in sede di progettazione del PUA, che l'edificazione venga prevista sui lati sud e est, possibilmente a forma di "L", al fine di mantenere centralmente all'edificazione un'area libera destinata agli standard urbanistici verde e parcheggi. Inoltre l'edificazione potrà prevedere una differenziazione delle altezze, al fine di meglio conformare l'aspetto architettonico. |
| 2 | Non si condivide la nuova zona residenziale di completamento C/1.1 in quanto si tratta di un singolo lotto, localizzato in piena area agricola E/1b, collegato con la zona residenziale esistente, da un'area che viene classificata come Verde Privato. Non si condivide inoltre anche perché l'area a verde privato, non ha nessuna caratteristica di verde privato, data l'inesistenza di alberature, cespugli e quant'altro, e risulterebbe essere pertanto una soluzione urbanistica anomala. L'area mantiene la vigente classificazione urbanistica. |
| 5 | Si condivide la nuova zona residenziale di completamento C/1.1. |
| 6 | Si condivide la nuova zona residenziale di completamento C/1.1. Per le considerazioni espresse in generale sulla classificazione a verde privato, la parte di area che viene riclassificata da zona agricola E2 a zona a verde privato A/3, viene stralciata la previsione di Verde Privato, mantenendo la attuale classificazione a zona agricola E/2. |
| 7 | Si condivide la nuova zona residenziale di espansione C/2 e la riclassificazione come zona residenziale di completamento della restante parte di area senza incremento di capacità edificatoria. Non risulta che ci sono aree destinate a verde privato. Qualora l'area contraddistinta nella tavola 13.1/a.1 definita come "Zone variate senza aumento di capacità insediativa", sia equiparata a verde privato, se ne prescrive lo stralcio e pertanto il mantenimento della vigente classificazione urbanistica. |
| 8 | La nuova zona C2 è adiacente ad una zona già edificata. Si condivide la nuova zona di espansione residenziale C/2 prevista in zona attualmente classificata agricola E2. |
| 9 | Non si condivide la nuova zona residenziale di completamento C/1.1 in quanto si tratta di un singolo lotto, localizzato in piena area agricola E/1b. L'area mantiene la vigente classificazione urbanistica. |
| 11 | Non si condivide la previsione di ampliamento dell'albergo in quanto contrasterebbe con le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale esistente. Inoltre poiché non è stato dimostrato il rispetto della normativa della L.R. 15/2004 sugli standard commerciali e quelli generali relativi all'attività alberghiera e di ristorazione. Permane quindi la vigente classificazione urbanistica, nonché le previsioni contenute nel P. di R. vigente. |
| 12 | Si condivide l'incremento di volume a destinazione residenziale dagli attuali 500,00 a 700,00 mc. |

B. ZONE PRODUTTIVE/COMMERCIALI (var. n. 2)

| N. | CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI |
|----|--|
| 3 | Si prevede la riclassificazione dell'area attualmente ricadente in zona F/2 (di circa 11.000,00 mq.) in area a destinazione produttiva/commerciale, e di destinare la restante parte a Sud di circa mq. 4.000,00 a zona per attrezzature scolastiche SP/1 in luogo dell'attuale destinazione a zona per attrezzature di interesse comune F/2. Si condivide la riclassificazione prevista prescrivendo per la porzione a destinazione commerciale il limite della media struttura di vendita (1.500,00 mq.- L.R. 15/2004). |
| 4 | Si condivide la nuova zona commerciale D/2.1. Per le considerazioni esposte in generale sulla classificazione a verde privato, la parte di area che viene riclassificata da zona agricola E2 a zona a verde privato A/3, viene stralciata mantenendo la attuale classificazione a zona agricola E/2. |

C. ZONE AGRICOLE (var. n. 1)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V , art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con DGR n. 3178 del 08.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

| N. | CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI |
|----|---|
| 10 | Si condivide la riclassificazione dell'area da zona agricola E/1.b a zona agricola E/2. |

F. VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

Si invita inoltre il Comune ad eseguire un puntuale controllo e verifica, sia per la presente variante che per tutte le aree edificabili del Comune, in merito ai diversi vincoli presenti sul territorio: paesaggistici, ambientali, edifici ed aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39, vincoli e fasce di rispetto, anche delle strade che, dovranno puntualmente essere inserite, ecc., nonché l'individuazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, in funzione della DGR n. 3637 del 13.12.2002 conseguente alla L. 03.08.1998 n. 267.

G. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In merito alle due deliberazioni del C.C. C.C. n. 41 del 12.12.2007 e n. 29 del 31.07.2008, in premessa citate e descritte, inerenti variazioni agli articoli delle NTA in base al D. Lgs n.115 del 30.05.2008, inviate alla Direzione Urbanistica Regionale dal Sindaco del Comune di Pove del Grappa, si prende atto di quanto Deliberato, prescrivendo comunque che, dovrà essere rispettato nella sua integrità quanto disposto dalla legislazione vigente in materia al momento della sua applicazione.

Infine, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea quanto segue:

- Per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DGRV n. 3178 del 08.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la nuova Legge Urbanistica L.R. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al DPR n. 236/1988 (artt. 5 e 6 DPR 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152/2006, qualora esistenti.
- Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
 - la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
 - la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la

reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

- In riferimento alla L.R. 15/2004, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.
- In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/1999. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla D.G.R. n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H. REGOLAMENTO EDILIZIO

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del D.P.R. n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE

Relativamente alle n. 3 osservazioni pervenute, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.05.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

| N. | NOME | CONTENUTO | COMUNE | REGIONE |
|----|--|---|--|--|
| 2 | Sigg. Todesco Graziano, Donatella e Stefano prot. 2309 del 19.04.2005. | Richiesta di incremento superficie del lotto e volume edificabile con riferimento alla variante n. 9 della planimetria Tav. 13.1.a.1. | Favorevole all'accoglimento. Rif. punto 1 del dispositivo della del. di C.C.33 del 19.05.2005. | Non si concorda per le considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato allo stralcio della modifica n. 9. |

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE

In merito all'unica osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l'osservazione viene respinta, anche se alcune delle questioni sollevate dalla stessa possono trovare parziale risposta nelle prescrizioni contenute nella presente relazione.

| N. | NOME | CONTENUTO | REGIONE |
|------|--|---|--|
| 1 RV | Samuel Cusinato prot. 586612 del 12.10.2006. | Con l'osservazione in esame viene fatto rilevare che l'ubicazione della nuova zona residenziale C2 introdotta dalla Variante, è stata individuata senza tenere conto dell'esistenza di 2 canili che ai sensi della L.R. 60/1993 devono distare almeno | IRRITUALE, non controdeducibile, si rinvia a quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. L'istanza non riguarda |

| | | |
|--|---|---|
| | 150 m. dai nuclei abitati. Viene chiesto pertanto che in sede di approvazione della Variante la Regione tenga conto del problema sollevato. | modifiche in esame, comunque, si prescrive il rispetto di quanto prevede la legislazione vigente, in particolare la DGR n. 3178 del 08.10.2004, sulle distanze da allevamenti ecc.... |
|--|---|---|

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

che la Variante Parziale n. 3/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pove del Grappa (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 13 del 24.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.a Zonizzazione scala 1:5.000.
- Tav. 13.2.a Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
- Tav. 13.2.b Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
- Tav. 13.2.c Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
- Tav. 13.2.d Zone significative: fondovalle – scala 1:2.000.
- Tav. 13.3 Zona centrale – Zonizzazione scala 1:2.000.
- Tav. 3 Centro Storico – Disciplina degli Interventi – scala 1:1.000.
- Norme Tecniche di Attuazione art. 8, 9, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 63.
- Norme Tecniche di Attuazione Zona Centrale art. 21.
- Allegato B schede normative n. 4, 32, 44, 45, 59, 63.
- Tav. 13.1.a.1 Individuazione zone oggetto di variante – scala 1:5.000.

Vanno visti n. 11 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 4 fogli
Venezia, li 02.11.2008

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS